

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1982

Provvedimenti in favore dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, eretto in ente morale con regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1900, e con sede in Roma, associa ed assiste i ciechi di guerra, loro vedove ed orfani, provvede alla loro rieducazione, al loro avviamento e collocamento al lavoro, alla loro assistenza morale, intellettuale, economica e sanitaria ed all'ospitalità di coloro che si trovano privi di familiari.

I mezzi necessari per questa importante e complessa opera vengono ricavati unicamente dalla gestione di annesse aziende industriali (maglierie e confezioni), nelle quali sono occupati numerosi ciechi di guerra, nonché vedove, orfani e familiari dei ciechi medesimi.

Sino al 1944 le attività delle predette aziende e la permanente occupazione dei ciechi di guerra venivano assicurate dal Ministero della guerra con adeguate e continuative commesse, a trattativa privata, per cui l'istituzione, avvalendosi di tale agevolazione, non avvertiva eccessivamente la mancanza di un indispensabile capitale di esercizio dal quale attingere per gli investimenti anticipati di lavoro e per le altre necessità dell'ente.

Successivamente, lo sfruttamento massimo del proprio potenziale produttivo, che impone in circa 10 miliardi il giro annuo degli affari, e la conseguente necessità di ricorrere al mercato finanziario per le occorrenti anticipazioni di 5-6 miliardi, prelevati agli attuali tassi medi del 25 per cento, hanno inevitabilmente provocato, stante l'accanita concorrenza settoriale, il depauperamento di una gestione oculata e redditizia, talchè, per l'esercizio 1980, i risultati economici non furono per la prima volta positivi e si evidenzia pertanto l'obbligo morale di venire incontro ad un ente indubbiamente benemerito per l'azione sociale che svolge, il quale vuol rimanere autosufficiente, pur conservando, con mezzi economici propri, una forma di assistenza che impegna attualmente circa 500 milioni annui.

Confidando quindi nella sensibilità degli onorevoli colleghi, che sicuramente vorranno consentire la prosecuzione delle attività lavorative e sociali della istituzione, eliminando la causa del male al suo nascere, si è predisposto l'accluso disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le ordinarie esigenze di tesoreria l'ente morale « Istituto nazionale per i ciechi di guerra » è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di lire cinque miliardi.

La somma di cui al precedente comma dovrà essere rimborsata al tesoro dello Stato dall'Istituto nazionale per i ciechi di guerra in dieci annualità, corrispondente ciascuna a un decimo dell'intero ammontare ed iscritta nei relativi bilanci di previsione dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'onere di lire cinque miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.